

(A.C. 5476 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: « idonei e » sono soppresse.

(A.C. 5476 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'accesso all'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine degli avvocati di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, accedere all'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione ».

(A.C. 5476 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito presso l'ordine degli avvocati di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato, attivo 24 ore su 24, che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimere le parole: attivo 24 ore su 24.

8. 2. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma i non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 5476 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori

d'ufficio di ciascun ordine degli avvocati esistente nel distretto di corte d'appello ».

(A.C. 5476 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco indicato al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondenti alle esigenze ».

(A.C. 5476 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano

il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2 ».

(A.C. 5476 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: dell'ordine forense aggiungere le seguenti: o un componente da lui delegato.

12. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ordine forense aggiungere le seguenti: o un componente del consiglio dell'ordine forense da lui delegato.

12. 1. Bonito.

(A.C. 5476 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità ».

(A.C. 5476 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono abrogati.

(A.C. 5476 – sezione 15)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 ».

(A.C. 5476 – sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 30 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale la parola: « avvertire » è sostituita dalla seguente: « avvisare » e le parole: « a sostituirlo » sono sostituite dalle seguenti: « alla sostituzione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: dopo la parola: « incarico » sono aggiunte le seguenti: « e non ha nominato un sostituto ».

* **16. 1.** Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: dopo la parola incarico sono aggiunte le seguenti: e non ha nominato un sostituto.

* **16. 2.** La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5476 – sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. L'articolo 32 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 32 – (*Recupero dei crediti professionali*) – 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti, sono esenti da bolli, imposte e spese.

2. Il Consiglio dell'ordine indica annualmente, tra i propri iscritti, i nominativi degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico relativo al recupero dei crediti professionali di cui al comma 1. Qualora gli indagati, gli imputati e i condannati risultino insolventi, il difensore d'ufficio è retribuito secondo le norme vigenti relative

al patrocinio a spese dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217. Lo Stato ha sempre diritto di ripetizione nei confronti di colui che sia divenuto solvibile ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al primo comma, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

* **17. 4.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al primo comma, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. ».

* **17. 2.** Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il difensore nominato d'ufficio, nei casi in cui l'indagato o l'imputato non vi abbia provveduto, è autorizzato a detrarre il compenso dovuto, liquidato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, dalla propria dichiarazione dei redditi imponibili. Lo Stato, con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetizione, salvo i casi in cui chi è stato assistito da un difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. »

17. 1. Bonito.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere il primo periodo.

17. 3. Bonito.

(A.C. 5476 — sezione 18)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 32-bis — *(Retribuzione del difensore d'ufficio dell'irreperibile)* — 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'imputato divenuto successivamente reperibile ».

(A.C. 5476 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 369-bis – (*Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa*) – 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini un separato atto di comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore di ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni

per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

e) le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: un separato atto di.

* 19. 2. La Commissione.

(*Approvato*)

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: un separato atto di.

* 19. 1. Bonito.

(A.C. 5476 – sezione 20)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5476 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale è sostituito dal presente:

« 3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore di ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 4339 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI (APPROVATO DAL SENATO) (7115)

(A.C. 7115 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO I

REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I

**INTERVENTI NEL SETTORE
ASSICURATIVO**

ART. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis — 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si

riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.

2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

4. Sono definiti « premi annuali di riferimento » quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza

sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello

minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.

7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, sono stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.

4. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 9 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

ART. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di applicazione dei premi annuali di riferimento non può essere inferiore ad un anno.

1. 6. Edo Rossi.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed evidenziare, anche sui preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o

da persona designata contrattualmente alla guida, dalla « tariffa di riferimento » usata.

1. 2. Rizzi, Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente

2-bis. La flessibilità tariffaria, in ogni modo concessa dalle compagnie di assicurazione a singoli assicurati o a categorie di assicurati o a zone territoriali, forma parte integrante del premio e come tale diventa base di calcolo per le annualità successive. La disdetta dei contratti, ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modifiche, deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata, trenta giorni prima della data indicata in polizza. I premi, le classi di merito e le regole evolutive *bonus-malus* debbono far riferimento esclusivamente alla tabella CIP.

1. 5. (ex 1. 43.) Edo Rossi.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni di cui al precedente comma ai propri assicurati all'inizio di ogni semestre.

1. 13. (ex 1. 33.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso, comma 3, dopo le parole: a mezzo fax o raccomandata aggiungere la seguente: almeno.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, comma 4, lettere a), b), c), d) e f), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di 1.300 centimetri cubici di cilindrata con le seguenti: con potenza fino a 45 kw.

1. 11. (ex 1. 28.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso, comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un automobile di 1900 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a gasolio.

1. 9. (ex 1. 25.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Al comma 1, capoverso, comma 4, alla lettera g), sostituire le parole: di 50 centimetri cubici di cilindrata, con le seguenti: con potenza inferiore a 11 kw.

1. 12. (ex 1. 31.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 9.

1. 1. (ex 1. 18.) Gastaldi, Deodato.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, comma 9, sopprimere le parole: , non avente natura regolamentare.

1. 14. (ex 1. 36.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP).

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con cadenza trimestrale » sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole: « , sentite le compagnie di assicurazione » sono soppresse.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

« 5-*quater* 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-*quater* sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle compagnie di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(*Funzioni di vigilanza dell'ISVAP*).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da cinque a venti milioni con le seguenti: da dieci a cinquanta milioni.

2. 5. (ex 2. 3.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 3.

***2. 1. (ex 2. 1.)** Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 3.

***2. 6. (ex 2. 4.)** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere i commi 4 e 5.

2. 2. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il quarto periodo è soppresso.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso 5-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure e le modalità previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 3. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(*Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione*).

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-*ter* - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo ».

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione).

Sopprimerlo.

***3. 1.** (ex 3. 2.) Gastaldi, Deodato.

Sopprimerlo.

***3. 5.** (ex 3. 3.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli).

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12-ter, introdotto dall'arti-

colo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-quater - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.

3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli).

Sopprimerlo.

4. 1. (ex 4. 2.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. - 1. Il foro competente sulle controversie tra assicurato e impresa di assicurazione è quello del luogo dove ha sede l'agenzia presso la quale il contratto è sottoscritto o, a richiesta dell'utente, quello di residenza dell'assicurato, ove

l'agente lo consenta. Sono nulle tutte le clausole in contrasto con il presente articolo ».

4. 2. (ex 1. 1.) Cambursano.

(A.C. 7115 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ALLEGATO A NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La

richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ».

2. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito secondo i parametri di cui alle lettere *a*, *b*, e *c*, derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione

dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 2, lettere *a*) e *b*), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al

pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza

prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto ».

ALLEGATO A

TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).

Sopprimerlo.

5. 29. (ex 5. 10.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e.

5. 30. (ex 5. 11.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: lesioni subite, aggiungere le seguenti: dalla dichiarazione attestante l'esistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e.

5. 27. (ex 5. 4.) Gastaldi.

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

Limitatamente ai danni materiali ai veicoli, l'assicuratore, in alternativa alla procedura di offerta di risarcimento di cui ai commi precedenti, può provvedere alla riparazione di tali danni. A tal fine l'assicuratore entro otto giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità di cui al presente articolo, deve comunicare al danneggiato con lettera raccomandata l'intenzione di provvedere alla riparazione del veicolo indicando contestualmente almeno tre autoreparatori operanti nel luogo ove si trova il

veicolo per l'ispezione, come indicato dal danneggiato nella richiesta di risarcimento medesima. La riparazione deve essere effettuata a regola d'arte entro i tempi tecnici necessari.

5. 28. (ex 5. 5.) Gastaldi.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

L'assicuratore non è tenuto al rispetto dei termini e delle formalità contenute nei commi secondo, quarto e quinto che precedono se, decorso il termine di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, e nella ipotesi in cui sia stato chiamato in garanzia dall'assicurato se nei confronti di costui sia stata promossa direttamente l'azione risarcitoria da parte del danneggiato.

5. 31. (ex 5. 12.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere i commi da 2 a 5.

5. 1. Contento, Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 2.

5. 6. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

5. 100. La Commissione.